



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino
AREA TECNICA ***

“DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N.36”

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura negoziata svolta in modalità telematica
per l'affidamento di lavori nel sotto-soglia**

**ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO
COMUNALE FINANZIATI CON FONDI ATO 3 – BACINO TAONERI – OLLASIO – ROMAROLO -
SANGONE. ANNUALITA' 2025_LOTTI DIVERSI**

LOTTO 1 - INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA

LOTTO 3 - INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA

LOTTO 4 - INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA – REGIMAZIONE ACQUE

LOTTO 5 - INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA

Stazione Appaltante: COMUNE DI GIAVENO Iscritta all'AUSA al n 0000246323

Progetto di lavori validato in data 21/08/2025

Progetto approvato con atto di GC n. 112 del 5/09/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo

2023 n.36 (di seguito indicato come “Nuovo Codice”), presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o per tutti i lotti, fermo restando che potrà aggiudicarsene uno soltanto (c.d. vincolo di aggiudicazione).

Nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, quello di maggior importo tenendo conto del valore del lotto di riferimento.

Ai fini di quanto sopra per medesimo concorrente deve intendersi, pertanto, lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, costituito nella medesima composizione, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l’identità di tutti i componenti; stante il divieto di cui all’art. 68, del Codice, NON è invece ammessa, comportando l’esclusione dalla gara, la partecipazione di uno stesso soggetto in composizione diversa a più di un lotto, sia pure cambiando il ruolo di mandataria/mandante ovvero la forma di partecipazione dei concorrenti (individuale/raggruppata/consorzata), e ciò allo scopo di evitare l’elusione del limite massimo di lotti aggiudicabili stabilito con il c.d. “vincolo di aggiudicazione”. Pertanto, laddove, il concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in forma diversa di partecipazione (singola o associata) o in differenti composizioni di R.T.P. o Consorzio, non si procederà all’esame delle offerte presentate e verrà disposta l’esclusione del concorrente dalla gara. Ne discende, quindi, che l’operatore economico che intende partecipare a entrambi i lotti sarà pertanto tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Qualora uno o più lotti non ricevano offerte valide, questi potranno essere assegnati agli Operatori Economici che non hanno ottenuto l’aggiudicazione di alcun lotto, seguendo i criteri di assegnazione di seguito riportati:

- **Verifica della Disponibilità di Mezzi e Attrezzature:** l’Ente appaltante procederà a una verifica della disponibilità e idoneità dei mezzi e delle attrezzature dell’Operatore Economico per eseguire le lavorazioni previste dal lotto non aggiudicato.
- **Assegnazione:** l’aggiudicazione del lotto andato deserto avverrà a favore dell’Operatore Economico che offre il maggiore ribasso percentuale rispetto alla base d'asta iniziale, mantenendo la capacità tecnica minima necessaria per eseguire i lavori.

1) OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta dalla Stazione Appaltante COMUNE DI GIAVENO, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di lavori di MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SUL TERRITORIO COMUNALE FINANZIATI CON FONDI ATO 3 – BACINO TAONERI – OLLASIO – ROMAROLO - SANGONE. ANNUALITA' 2025_LOTTI DIVERSI, come meglio specificato nella presente lettera.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 498 del 6/10/2025 ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del "Nuovo Codice".

I lavori, suddivisi in lotti, che si intendono appaltare consistono in:

- a) **Interventi di Regimazione delle acque:** ascrivibili nella rimozione di materiale vegetale, lapideo, decespugliamento su tratti di alveo e attraversamenti viari;
- b) **Miglioria viabilità dissestata:** ascrivibili alla manutenzione dei sedimi di sentieri e mulattiere parzialmente occlusi, con ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, taglio ed asportazione della vegetazione e decespugliamento delle scarpate stradali, pulizia attraversamenti;

CCNL: Edile -Industria

LOTTO 1 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA

Importo complessivo lavori a base di gara: € **57.048,76**

Di cui

€ 32.106,77 per costo della manodopera;

€ 823,40 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): € 56.225,36 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

LOTTO 3 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA

Importo complessivo lavori a base di gara: € **40.340,72**

Di cui

€ 24.952,26 per costo della manodopera;

€ 452,16 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): € 39.888,56 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

LOTTO 4 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA – REGIMAZIONE ACQUE

Importo complessivo lavori a base di gara: € **71.653,16**

Di cui

€ 37.453,23 per costo della manodopera;

€ 1.055,04 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): € 70.598,12 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

LOTTO 5 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA

Importo complessivo lavori a base di gara: € **56.719,98**

Di cui

€ 40.044,91 per costo della manodopera;

€ 1.149,86 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): € 55.570,12 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.*

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, dichiarerà:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
- c) che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza.

Per cui l'importo da utilizzare per il confronto competitivo tra i concorrenti è il prezzo offerto (che si traduce in un ribasso sull'elenco dei prezzi unitari), all'interno del quale sono evidenziati i costi della manodopera ed i costi aziendali della sicurezza.

In sede di verifica di cui all'articolo 102 comma 2 del "Nuovo Codice", la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica del preventivo anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs 36/2023.

1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

COMUNE DI GIAVENO Via FRANCESCO MARCHINI, 1 – 10094 GIAVENO (TO) - TEL. 0119326460

sito internet: www.comune.giaveno.to.it

e-mail: lavoripubblici@comune.giaveno.to.it

pec: contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it

Il responsabile unico del progetto (ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023) è Arch. Paolo CALIGARIS tel. 0119326460; e mail paolo.caligaris@comune.giaveno.to.it nominato con provvedimento GC n. 122 del 5/09/2025.

La documentazione tecnica è disponibile sul Profilo Committente nella sezione bandi di gara: <https://www.comune.giaveno.to.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025#elencoDocumenti>

1.2 La durata dell'appalto è pari a 90 giorni naturali e consecutivi e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata dei lavori.

1.3 L'appalto è finanziato con fondi ATO 3 _ PMO annualità 2025;

1.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. e secondo le modalità riportate all'articolo 17 dei Capitolati Speciali d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

1.4 La documentazione di gara comprende:

a) Progetto dei Lavori comprensivo di

- Relazione Generale a Quadro Economico Lotti 1 – 3 – 4 - 5
- Computo Metrico Estimativo Lotti 1 – 3 – 4 - 5
- Capitolato speciale d'appalto Lotti 1 – 3 – 4 - 5
- D.U.V.R.I generale;

b) Disciplinare di gara;

c) Allegato A. - Domanda Di Partecipazione Con Dichiarazione Requisiti Speciali;

d) DGUE

e) Allegato B - Offerta economica Lotti 1 – 3 – 4 - 5

La documentazione di gara è disponibile sul Profilo Committente nella sezione bandi di gara <https://www.comune.giaveno.to.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025#elencoDocumenti>

La documentazione di gara è disponibile anche presso l'area Tecnica Comunale (Via Scaletta n. 7 – 10094 Giaveno (TO) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12), previo appuntamento telefonico al numero 0119326461. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 65 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del "Nuovo Codice".

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del "Nuovo Codice".

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Nello specifico, per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, i seguenti requisiti:

- Iscrizione allo specifico bando MePa "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei – **OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane**"
- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero presso i registri professionali di altro Stato UE ove il soggetto è residente, ovvero:
 - Imprenditori agricoli in forma singola o associata che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 228/01 (ex art. 2135 del Codice Civile), iscritti al registro delle Imprese;
 - Società, iscritte al registro delle Imprese, che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 228/01 (ex art. 2135 del Codice Civile);
 - Consorzi con attività esterna, iscritti al registro delle Imprese, costituiti con atto pubblico registrato ai sensi del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui ai precedenti punti.

3. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE

L'operatore economico deve:

- Essere in possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, Classe I. In alternativa i concorrenti devono dimostrare di aver gestito, senza che il rapporto contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell'affidatario, quale titolare del contratto d'appalto o di concessione nei tre anni antecedenti la data di emanazione del bando di gara e per un periodo complessivo di almeno due anni anche non continuativi, i lavori di manutenzione Stradali, ferroviari ed aerei in categoria OG3 a favore di soggetti pubblici o privati (L'esecuzione di tali lavori dovrà essere comprovata da certificati rilasciati dalle Amministrazioni o dagli Enti pubblici o privati per un importo pari a quello a base d'asta).
- Possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing o altro diritto reale e/o di godimento l'attrezzatura tecnica necessaria per eseguire l'appalto (della quale dovrà essere data prova con relativo elenco)

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la

disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Si ritiene altresì (vedasi Consiglio di Stato Sez. V, 21/03/2023, n. 2873 secondo cui “tramite l’istituto del subappalto necessario è pacificamente possibile supplire alla carenza di SOA per categorie scorporabili a

qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 28 marzo 2014, n.47)", che l'istituto del subappalto "necessario" o "qualificante" continui a potersi applicare, fatti salvi espressi divieti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 104 comma 11.

3.1 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI- AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli articoli 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'articolo 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex articolo 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda Di Partecipazione Con Dichiarazione Speciali -Disciplinare**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta **Allegato B** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/Consorzi Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.69 comma 17 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 97.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione **Allegato A** indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo **65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'Allegato A contiene comunque l'elenco delle imprese consorziate. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo e se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A al Disciplinare.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.¹ In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'**Allegato A** alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'articolo 104 del nuovo Codice:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'Allegato A da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

¹ L'articolo 67 commi 4 e 5 prevede:

4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

5. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ART. 99 DEL D. LGS 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del "Nuovo Codice" attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del d.lgs 36/2023, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma precedente, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

4.2. PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La documentazione di gara è disponibile sul Profilo Committente nella sezione bandi di gara <https://www.comune.giaveno.to.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025#elencoDocumenti> e nella suddetta procedura di gara R.D.O. pubblicata sul sistema MePA. La modulistica per la partecipazione alla gara unitamente alla lettera invito è spedita tramite piattaforma telematica R.D.O. MePA.

Il sopralluogo è facoltativo per gli operatori economici invitati alla procedura negoziata.

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in via Scaletta n. 7 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore (9.00) alle ore (12.00), previo appuntamento telefonico al numero (al n. 011 9326461).

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Essendo l'effettuazione del sopralluogo non richiesta dalla Stazione Appaltante non sarà rilasciata alcuna attestazione.

4.3. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo contrattiespropri@cert.comune.giaveno.to.it

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

A tali quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica, a dare risposta scritta entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

Qualora debbano essere diramate comunicazioni integrative di interesse generale, le stesse verranno trasmesse tramite PEC a tutti i soggetti invitati e pubblicati sul Profilo Committente nella sezione bandi di gara: <https://www.comune.giaveno.to.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025#elencoDocumenti>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4.4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso];
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del "Nuovo Codice".

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 101 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

4.5. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 36/2023 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare;

diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

4.6. SUBAPPALTI

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L'affidatario deve quindi eseguire direttamente le seguenti prestazioni: almeno il 51% delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG3.

Quanto innanzi in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4.7. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'articolo 17 comma 5 del "Nuovo Codice".

Ai sensi dell'articolo 108 comma 10 Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente, potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (articolo 18 comma 2).

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante consulterà l'Osservatorio istituito presso l'Autorità contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

4.8. SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 101)

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica; del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta economica.

Ai sensi dell’articolo 108 comma 12 “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 53 del Codice.

6. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’ANAC

I concorrenti non sono tenuti al pagamento di tale contributo.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del "Nuovo Codice", è il **prezzo più basso**.

Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.: **METODO A**.

I dati numerici derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara saranno calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 54 comma 1 del Codice.

L'appalto, ai sensi dell'articolo 58, co. 1 del Codice dei Contratti, è suddiviso in 4 lotti funzionali ai fini della tutela delle piccole e medie imprese, corrispondenti a 4 ambiti territoriali o macrozone con accorpamenti di lavorazioni omogenee riferibili al Bacino del Taoneri – Bacino Ollasio – Bacino Sangone e Bacino Romarolo nei seguenti termini:

- a) Interventi di Regimazione delle acque: ascrivibili nella rimozione di materiale vegetale, lapideo, decespugliamento su tratti di alveo e attraversamenti viari;
- b) Miglioria viabilità dissestata: ascrivibili alla manutenzione dei sedimi di sentieri e mulattiere parzialmente occlusi, con ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, taglio ed asportazione della vegetazione e decespugliamento delle scarpate stradali, pulizia attraversamenti;

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o per tutti i lotti, fermo restando che potrà aggiudicarsene uno soltanto (c.d. vincolo di aggiudicazione).

Nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, quello di maggior importo tenendo conto del valore del lotto di riferimento.

Ai fini di quanto sopra per medesimo concorrente deve intendersi, pertanto, lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, costituito nella medesima composizione, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità di tutti i componenti; stante il divieto di cui all'art. 68, del Codice, NON è invece ammessa, comportando l'esclusione dalla gara, la partecipazione di uno stesso soggetto in composizione diversa a più di un lotto, sia pure cambiando il ruolo di mandataria/mandante ovvero la forma di partecipazione dei concorrenti (individuale/raggruppata/consorzata), e ciò allo scopo di evitare l'elusione del limite massimo di lotti aggiudicabili stabilito con il c.d. "vincolo di aggiudicazione".

Pertanto, laddove, il concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in forma diversa di partecipazione (singola o associata) o in differenti composizioni di R.T.P. o Consorzio, non si procederà all'esame delle offerte presentate e verrà disposta l'esclusione del concorrente dalla gara. Ne discende, quindi, che l'operatore economico che intende partecipare a entrambi i lotti sarà pertanto tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima

composizione, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

L'appalto è suddiviso in lotti.

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITC11

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate nel sistema telematico, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 16/10/2025**

Dovranno in particolare essere presentate, a pena di esclusione:

“BUSTA AMMINISTRATIVA “

“BUSTA ECONOMICA”

Accedendo all'Area Riservata, potrà visualizzare la presente procedura e presentare offerta secondo le modalità sotto illustrate.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.

Si precisa comunque che, ai sensi della Deliberazione A.N.AC. 3/4/2019 n. 276, la sottoscrizione del file ".p7m", regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell'atto in capo al suo autore.

Le offerte e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere caricate, previa registrazione dell'operatore economico sulla piattaforma telematica MePA, entro il termine perentorio indicato al comma 1 del presente articolo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso l'Allegato A. - Domanda Di Partecipazione Con Dichiarazione requisiti Speciali, il DGUE e l'Offerta economica Allegato B devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La Domanda Di Partecipazione Con Dichiarazione requisiti Speciali (Allegato A) e l'Offerta economica Allegato B potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Profilo Committente nella sezione bandi di gara (<https://www.comune.giaveno.to.it/it-it/amministrazione/bandi-di-gara/2025#elencoDocumenti>)

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono comunque descritte all'interno della documentazione pubblicata all'interno della sezione "Istruzioni e Manuali" della piattaforma telematica.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

8.1 CONTENUTO DELLA BUSTA " AMMINISTRATIVA"

La Busta "Amministrativa" contiene l' "**Allegato A - Domanda di Partecipazione con dichiarazione requisiti Speciali**" contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, il **DGUE**, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella Busta Amministrativa devono pertanto essere contenuti:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato denominato "Allegato A - Domanda di Partecipazione con dichiarazione requisiti Speciali". Essa è sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato A alla presente Lettera/Disciplinare, e comunque contenere quanto previsto nello stesso.

Le dichiarazioni di cui all' Allegato A sono necessarie per la partecipazione alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto. Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione delle dichiarazioni Allegato A da parte di uno solo tra questi. È da intendersi che, comunque, anche in questo caso, le dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta ed ai soggetti dal medesimo indicati quali rappresentanti dell'impresa/soci, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. (vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 29/11/2006, n. 2498, nonché la recente Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492).

Analoga previsione vale per l'Offerta Economica Allegato B, che potrà essere sottoscritta da un solo legale rappresentante (ma in caso di ATI entrambe le imprese sono tenute, a pena di esclusione, a sottoscrivere offerta). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'Allegato A è sottoscritto digitalmente.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d)** del Decreto Legislativo 36/2023 la dichiarazione Allegato A (oltre a contenere l'elenco delle imprese componenti il Consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D. Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

Nel caso di **consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettera d)** costituiti nella forma del Consorzio Stabile la dichiarazione Allegato A contiene l'elenco delle imprese consorziate. Il Consorzio Stabile deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre (o se il consorzio concorre con la propria struttura di impresa). L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei propri legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, l'apposita dichiarazione/documento di gara redatta ai sensi dell'Allegato A alla Lettera/ Disciplinare.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

Nel caso di **ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI** ciascuno dei componenti il raggruppamento è tenuto a presentare l'**Allegato A**, in quanto esso contiene dichiarazioni attestanti:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui all'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura qualora l'offerta sia presentata da procuratore dell'impresa.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. Il concorrente compila il DGUE secondo il modello reso disponibile nella documentazione di gara.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 7 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il DGUE deve essere compilato da:

- a. gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b. i mandatari degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;

-
- c. l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
 - d. l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
 - e. i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o costituendi;
 - f. ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
 - g. le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
 - h. gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
 - i. gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila;

3) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI PER I CONSORZI, RTI GIÀ COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte con firma digitale secondo le modalità di cui al punto 8 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

I CONSORZI di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c), d) del Decreto Legislativo 36/2023 devono presentare la DOMANDA di partecipazione e la Dichiarazione sui Requisiti (contenuta nell'Allegato A alla Lettera/Disciplinare) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare, per il tramite di uno dei legali rappresentanti di cui all'art.94 del D.Lgs 36/2023, il DGUE.

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del "Nuovo Codice", le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa l'Allegato A alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;

-
- DGUE
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
 - dichiarazione Allegato A in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione Allegato A sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e che indichi le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DEVONO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione Allegato A che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L'ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI, PARTECIPA NELLE FORME DEL RTI COSTITUITO O COSTITUENDO, E DOVRANNO PRESENTARE:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE
- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni Allegato A, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

4) AVVALIMENTO. In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare oltre alla DOMANDA di PARTECIPAZIONE al DGUE:

- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.;

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del "Nuovo Codice";
- b) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

8.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “ECONOMICA”

Nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica.

Essa è compilata e sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente, l'allegato “Modello B– Offerta economica”, ed è costituita dalla indicazione del prezzo complessivo offerto, con successiva indicazione del corrispondente ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi unitari trattandosi di appalto “a misura”, fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere.

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

Nell'offerta economica il concorrente deve indicare, a pena di esclusione:

- i **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- i **costi “propri” o “aziendali”** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

LOTTO 1 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA – € 56.225,36 quale importo dei lavori soggetto a ribasso oltre € 823,40 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

LOTTO 3 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA – € 39.888,56 quale importo dei lavori soggetto a ribasso oltre € 452,16 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

LOTTO 4 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA – REGIMAZIONE ACQUE - € 70.598,12 quale importo dei lavori soggetto a ribasso oltre € 1.055,04 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

LOTTO 5 – INTERVENTI DI MIGLIORIA VIABILITA' DISSESTATA – € 55.570,12 quale importo dei lavori soggetto a ribasso oltre € 1.149,86 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione “offerta economica” da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente (nel caso in cui il concorrente sia un operatore singolo), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare nella Busta Telematica Amministrativa copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telematica Amministrativa) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a tre cifre decimali.

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

9.1. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **17/10/2025, alle ore 10:00** in seduta pubblica mediante collegamento da parte dell'operatore economico alla piattaforma telematica del Mercato elettronico di Consip.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica ad acquisire le Buste Telematiche presentate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Telematica Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) determinare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;

La stazione appaltante si riserva comunque, nei limiti di cui all'articolo 99 del Codice, di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

9.2. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente, in seduta pubblica, in continuità dopo l'esame della documentazione amministrativa, il RUP procederà all'acquisizione ed alla successiva apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei corrispondenti ribassi offerti.

Il RUP provvede all'apertura delle buste Telematiche "Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara ed all'individuazione della migliore offerta.

L'appalto, ai sensi dell'articolo 58, co. 1 del Codice dei Contratti, è suddiviso in 4 lotti funzionali ai fini della tutela delle piccole e medie imprese, corrispondenti a 4 ambiti territoriali o macrozone con accorpamenti di lavorazioni omogenee riferibili al Bacino del Taoneri – Bacino Ollasio – Bacino Sangone e Bacino Romarolo nei seguenti termini:

- a) Interventi di Regimazione delle acque: ascrivibili nella rimozione di materiale vegetale, lapideo, decespugliamento su tratti di alveo e attraversamenti viari;
- b) Miglioria viabilità dissestata: ascrivibili alla manutenzione dei sedimi di sentieri e mulattiere parzialmente occlusi, con ripristino del piano di calpestio da erosione superficiale, taglio ed asportazione della vegetazione e decespugliamento delle scarpate stradali, pulizia attraversamenti;

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o per tutti i lotti, fermo restando che potrà aggiudicarsene uno soltanto (c.d. vincolo di aggiudicazione).

Nel caso in cui il medesimo concorrente risulti primo in graduatoria in più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato solo un lotto, quello di maggior importo tenendo conto del valore del lotto di riferimento.

Ai fini di quanto sopra per medesimo concorrente deve intendersi, pertanto, lo stesso soggetto giuridico, sia esso in forma singola ovvero associata, costituito nella medesima composizione, purché in tale ultima fattispecie sia riscontrabile l'identità di tutti i componenti; stante il divieto di cui all'art. 68, del Codice, NON è invece ammessa, comportando l'esclusione dalla gara, la partecipazione di uno stesso soggetto in composizione diversa a più di un lotto, sia pure cambiando il ruolo di mandataria/mandante ovvero la forma di partecipazione dei concorrenti (individuale/raggruppata/consorzata), e ciò allo scopo di evitare l'elusione del limite massimo di lotti aggiudicabili stabilito con il c.d. "vincolo di aggiudicazione". Pertanto, laddove, il concorrente presenti offerta per entrambi i lotti in forma diversa di partecipazione (singola o associata) o in differenti composizioni di R.T.P. o Consorzio, non si procederà all'esame delle offerte presentate e verrà disposta l'esclusione del concorrente dalla gara. Ne discende, quindi, che l'operatore economico che intende partecipare a entrambi i lotti sarà pertanto tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque) l'organo preposto alla valutazione procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell'articolo 54 procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale sulla base del METODO A prescelto fra quelli descritti nell'allegato II.2.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da

quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex articolo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora il RUP accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il RUP procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni caso (dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi anomala e sia dichiarata dal Seggio di Gara la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

Qualora uno o più lotti non ricevano offerte valide, questi potranno essere assegnati agli Operatori Economici che non hanno ottenuto l'aggiudicazione di alcun lotto, seguendo i criteri di assegnazione di seguito riportati:

- **Verifica della Disponibilità di Mezzi e Attrezzature:** l'Ente appaltante procederà a una verifica della disponibilità e idoneità dei mezzi e delle attrezzature dell'Operatore Economico per eseguire le lavorazioni previste dal lotto non aggiudicato.
- **Assegnazione:** l'aggiudicazione del lotto andato deserto avverrà a favore dell'Operatore Economico che offre il maggiore ribasso percentuale rispetto alla base d'asta iniziale, mantenendo la capacità tecnica minima necessaria per eseguire i lavori.

10. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (in caso di 4 offerte valide)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 54, comma 1 del Nuovo Codice il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sono in particolare valutati in tal senso i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa sia esclusa dalla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere f) oppure g), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala, in quanto adeguatamente giustificata, e alla conseguente proclamazione della graduatoria e relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte uguali, la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di massimo 15 (quindici) giorni dal ricevimento della

-
- richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
 - e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - f) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - 1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - 2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
 - g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
 - h) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 110 del Codice.

11. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti ai sensi del precedente paragrafo 1, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 102 del "Nuovo Codice", con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. **È richiesta garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'articolo 53 comma 4, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.**

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 18 del Codice e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice".

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta

comunque l'identificazione del concorrente. È ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;

b) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);

c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

d) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);

e) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;

f) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;

g) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);

h) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

i) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

l) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

m) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

n) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente);

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D. Lgs. 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;

13. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si definisce che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse.

Giaveno lì 6/10/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Paolo Caligaris